

Bruxelles, 8.9.2022
COM(2022) 445 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo

ALLEGATO

DECISIONE N. .../... DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO"

del xx.xx.2022

**recante modifica dell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) relativo al
capo 5 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in particolare l'articolo 465, paragrafo 3, e l'articolo 84,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("accordo"), è stato firmato il 21 marzo e il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (2) La decisione n. 3/2014 del consiglio di associazione UE-Ucraina del 15 dicembre 2014 delega il potere al comitato di associazione nella formazione "Commercio" al fine di modificare l'allegato XV dell'accordo.
- (3) Il preambolo dell'accordo afferma il desiderio delle parti di sostenere il processo di riforma in Ucraina mediante il ravvicinamento normativo, e di contribuire così alla graduale integrazione economica e all'approfondimento dell'associazione politica.
- (4) In conformità dell'articolo 84 dell'accordo, l'Ucraina ha assunto l'impegno di attuare un graduale ravvicinamento alla legislazione doganale dell'Unione nelle modalità indicate nell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo.
- (5) L'*acquis* dell'Unione elencato nell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo è stato oggetto di notevoli modifiche dopo la conclusione dei negoziati sull'accordo. Di tali modifiche è necessario tenere conto nel citato allegato XV.
- (6) Ai fini della presente decisione, per "ravvicinamento" si intende l'obbligo per l'Ucraina di recepire nell'ordinamento nazionale e di attuare costantemente le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in linea con l'articolo 84 dell'accordo ("Ravvicinamento della legislazione doganale").
- (7) Ai fini della presente decisione, per "adoperarsi al massimo" si intende l'obbligo per l'Ucraina di recepire nell'ordinamento nazionale e di attuare costantemente le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione nella massima misura possibile ove fattibile, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 76 dell'accordo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

Il presidente

I segretari

ALLEGATO

Allegato XV

RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

Codice doganale

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione¹.

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, fatta eccezione per l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 4, l'articolo 26, l'articolo 42, paragrafo 3, l'articolo 46, paragrafi 3, 5, 6 e 7, l'articolo 49, l'articolo 50, gli articoli da 64 a 68, l'articolo 88, lettera c), l'articolo 112, paragrafo 2, secondo e terzo comma, l'articolo 114, paragrafo 1, secondo e terzo comma, l'articolo 136, gli articoli da 179 a 181, l'articolo 204, l'articolo 206, lettera b), gli articoli 208 e 209, l'articolo 234 e gli articoli da 278 a 288, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le parti si adoperano al massimo per pervenire al ravvicinamento agli articoli da 5 a 8, agli articoli 16 e 17, agli articoli da 18 a 21, agli articoli da 52 a 55, agli articoli 56 e 57, agli articoli da 77 a 87, all'articolo 88, lettere a) e b), agli articoli da 89 a 111, all'articolo 112, paragrafi 1, 3 e 4 nonché al primo comma del paragrafo 2, all'articolo 113, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 114, paragrafo 1, primo comma, agli articoli da 115 a 126, agli articoli da 133 a 135, agli articoli 137 e 138, agli articoli da 182 a 187, all'articolo 203, paragrafi 3 e 4, all'articolo 205, agli articoli da 211 a 213, agli articoli 218 e 219, agli articoli da 222 a 225, agli articoli 254 e 255, agli articoli 261 e 262, agli articoli da 263 a 276 e all'articolo 277 del regolamento (UE) n. 952/2013

Transito comune e documento amministrativo unico (DAU)

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni delle convenzioni di cui al primo e secondo comma, anche mediante un'eventuale adesione a dette convenzioni da parte dell'Ucraina, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Franchigie doganali

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Calendario: il ravvicinamento ai titoli I e II del regolamento (CE) n. 1186/2009 è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

¹ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 608/2013, ad eccezione dell'articolo 26, è effettuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. L'obbligo di ravvicinamento al regolamento (UE) n. 608/2013 di per sé non impone in alcun modo all'Ucraina di applicare misure nel caso in cui un diritto di proprietà intellettuale non sia tutelato dalle sue disposizioni legislative e regolamentari sostanziali in materia.